



**PATENT BOX**

## Redditi da valutare con più metodologie

Mauro Bini e Luca Gaiani ▶ pagina 20



**LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI**

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

**Adempimenti.** L'Agenzia ha reso disponibili le prime bozze della «Cu»: richiesto anche il codice fiscale del coniuge del dipendente per il 730 precompilato

# La nuova certificazione fa il pieno di dati

Per i lavoratori autonomi istituiti i campi destinati ad accogliere le informazioni previdenziali

**Mario Cerofolini**

Certificazione unica 2016 più corposa. Secondo quanto precisato dal comunicato stampa delle Entrate di ieri, la nuova «Cu» fornirà all'amministrazione finanziaria più informazioni rispetto all'anno scorso e si tradurrà quindi in una semplificazione per i sostituti d'imposta poiché saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 semplificato. Due sono le bozze dei modelli pubblicate sul sito dell'Agenzia per quest'anno dei quali uno sintetico destinato a essere consegnato al lavoratore e uno ordinario che "raccolge" le informazioni da inviare all'amministrazione finanziaria.

Così ad esempio nel nuovo modello «Cu» è prevista l'indicazione dei codici fiscali dei coniugi dei dipendenti, anche se non a carico, dettaglio che consente all'agenzia delle Entrate di confezionare una dichiarazione dei redditi precompilata più scrupolosa. Tra le altre novità va segnalata la possibilità per i sostituti d'imposta di inserire nella certificazione unica, oltre ai dati previdenziali e fiscali Inps, anche quelli relativi a contribuzioni di diversa provenienza (come avviene, ad esempio, per medici e veterinari). In pratica, in presenza di più certificazioni per lo stesso assistito, il sostituto potrà conguagliare nell'ultima Cu tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.

Entra poi nella Cu (e nel 730) la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione, prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi. La quota mensile, precisano le istruzioni, non è rilevante ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo da considerare per beneficiare del bonus Irpef (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir). Sono infine previsti campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti in caso di somme restituite al

datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. La «Cu» 2016 conterrà, infine, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. I relativi dati andranno indicati nelle due apposite sezioni previste in chiusura del quadro della certificazione di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda il quadro dei lavoratori autonomi va segnalato che la sezione, si arricchisce di appositi campi per accogliere i dati previdenziali. A tal fine sono istituiti appositi codici per identificare l'ente previdenziale che riceve i contributi (Enpam o Enpapi) nonché l'importo dei contributi dovuti e di quelli effettivamente versati. L'indicazione riguarderà in modo particolare i soggetti che hanno percepito utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e con apporto esclusivo di lavoro, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e quelle non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Enpapi.

Nulla cambia, invece, da un punto di vista procedurale e a tal riguardo va ricordato che le «Cu» vanno inviate telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo e consegnate al sostituto entro il 28 febbraio 2016. Entro il citato termine andranno trasmesse anche le certificazioni riferite ai cosiddetti soggetti non destinatari 730 che lo scorso anno avevano, invece, potuto godere della proroga e per i quali i termini ultimi di trasmissione erano stati fatti coincidere con quello di invio del modello 770. Circa le modalità operative, precisano che sarà possibile tuare flussi telematici anche nel caso di invio delle certificazioni dati di lavoro dipendente qualora questo risultato più agevole per il sostituto d'imposta.

**L'allargamento**



- 01 | I MODELLI**  
Per il 2016 sono stati previsti due modelli di certificazione unica, dei quali uno ordinario e uno sintetico: il primo è quello che deve essere inviato alle Entrate, il secondo al lavoratore. Contestualmente l'agenzia delle Entrate ieri ha pubblicato anche le istruzioni per la compilazione
- 02 | FAMILIARI**  
Sarà necessario indicare i codici fiscali dei coniugi dei dipendenti, anche se non a carico: un dettaglio in più per una dichiarazione precompilata più rigorosa
- 03 | DATI PREVIDENZIALI**  
Oltre ai dati previdenziali e fiscali Inps potranno essere inseriti anche quelli relativi a

- contribuzioni di diversa provenienza
- 04 | TFR**  
Prevista l'indicazione della liquidazione mensile del trattamento di fine rapporto (Quir - quota integrativa della retribuzione) per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi. In realtà questa possibilità è stata utilizzata pochissimo dai lavoratori
- 05 | NUOVI DATI**  
Dovranno essere indicate anche le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi

**Dichiarazioni.** Le novità nel secondo il primo «tracciato» messo a disposizione dalle Entrate

## Nel 730 lo sconto per la negoziazione

**Luca De Stefani**

Con il nuovo modello 730, relativo al 2015, apparso ieri in bozza sul sito dell'agenzia delle Entrate, sarà possibile beneficiare di nuovi crediti d'imposta sulle negoziazioni assistite agli arbitri e sulle donazioni agli istituti scolastici. Gli amministratori di condominio, poi, potranno comunicare le spese di manutenzione delle parti comuni condominiali, al posto di utilizzare il modello Unico PF, mentre i dipendenti potranno dichiarare le eventuali quote di Tfr, introitate nel 2015 in busta paga. Nel modello dell'Agenzia, invece, non sono ancora presenti le bozze delle istruzioni del modello 730/2016.

Nel 2015, dunque, in via sperimentale, alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito d'imposta pari al compenso pagato e comunque fino a 250 euro. Nel

modello 730/2016 è presente il nuovo rigo Gu destinato ad accogliere questa nuova agevolazione, ma il relativo decreto attuativo del ministro della Giustizia, firmato il 16 ottobre 2015, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel modello 730/2016 è presente il nuovo quadro K, che potrà essere usato dagli amministratori di condominio, al posto del quadro AC del modello Unico PF, per comunicare alle Entrate gli acquisti dell'anno e i lavori edilizi detraibili al 50 per cento. Il quadro AC, solitamente va compilato dagli amministratori di condominio per comunicare all'anagrafe tributa-

**CONDOMINIO**  
Gli amministratori potranno comunicare le spese di manutenzione delle parti comuni senza più usare Unico PF

ria gli importi annuali dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell'anno solare precedente, riportando anche i dati identificativi dei relativi fornitori. Il quadro AC, inoltre, serve anche per comunicare i dati catastali dei condomini che sono stati interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili al 36-50 per cento dei condomini, con una ripartizione in base ai millesimi. Se l'amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione del proprio modello Unico può presentare solo il quadro AC, unitamente al frontespizio della dichiarazione dei redditi. Dal prossimo anno, questa presentazione potrà essere sostituita con la compilazione e l'invio del quadro K del modello 730/2016. Modello in cui non c'è più, rispetto a quello per il 2014, il rigo C4, relativo ai premi percepiti per incremento della produttività, tassati per il 2014 con l'imposta sostitutiva del 10%, al posto dell'Irpef, entro i limiti di

3.000 euro. Questa agevolazione, infatti, non è stata riproposta per il 2015 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2015), mentre la legge stabilita nel 2016 ne prevede l'applicazione per il 2016, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro nelle aziende che hanno comitati paritetici) e per soggetti con redditi fino a 50.000 euro. Questi limiti, peraltro, potrebbe essere ritoccati all'insù (si veda Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2015). Da quest'anno, si può chiedere l'erogazione nelle buste paga della quota di Tfr maturato, previa tassazione ordinaria al posto di quella separata.

Nel nuovo rigo G9, infine, chi ha donato denaro a istituti scolastici, pubblici e privati, finalizzato alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o a interventi per l'occupabilità degli studenti, potrà beneficiare del nuovo credito d'imposta del 65%, previsto dalla riforma della scuola.

**Cassazione.** In caso di superamento delle soglie legali

## Extra-compensazione punibile se c'è il dolo

**Laura Ambrosi**

L'utilizzo di crediti esistenti oltre la soglia prevista per legge e la giurisprudenza formatasi sul punto è ondivaga. Secondo un orientamento favorevole al contribuente (Ct Lazio sentenza 183/20/2009 e CtP Modena sentenza 49/3/2008), si tratta di un credito esistente e in assenza di una esplicita punibilità non può l'ufficio irrogare alcuna sanzione. Il Tribunale, secondo i giudici di legittimità, avrebbe dovuto quindi valutare se dinanzi al comportamento dell'imputato, poteva ravvisarsi

sanzionato l'utilizzo di crediti oltre la soglia limite prevista per legge e la giurisprudenza formatasi sul punto è ondivaga. Secondo un orientamento favorevole al contribuente (Ct Lazio sentenza 183/20/2009 e CtP Modena sentenza 49/3/2008), si tratta di un credito esistente e in assenza di una esplicita punibilità non può l'ufficio irrogare alcuna sanzione. Il Tribunale, secondo i giudici di legittimità, avrebbe dovuto quindi valutare se dinanzi al comportamento dell'imputato, poteva ravvisarsi

Un contribuente è stato condannato a tre mesi di reclusione per il reato di utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti (articolo 10 quater del Dlg 74/2000). Più precisamente aveva compensato crediti in misura eccedente rispetto ai limiti previsti dalla norma. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata interpretazione della legge penale poiché per la commissione del reato occorreva il dolo che non poteva certo ravvisarsi nell'utilizzo di un credito esistente anche se oltre la soglia prevista. Tale violazione, infatti, poteva ricondursi eventualmente a un illecito amministrativo.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando la distinzione tra crediti inesistenti, ossia quelli fraudolentemente utilizzati in compensazione, e quelli non spettanti, tra i quali vanno inclusi i crediti esistenti ma inesigibili. L'articolo 10 quater puniva (prima delle modifiche introdotte con il Dlg 158/15) con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizzava in compensazione crediti «non spettanti» o «inesistenti». Da un punto di vista tributario, invece, il legislatore ha operato una diversificazione del trattamento sanzionatorio, punendo fino al 200% l'utilizzo di crediti inesistenti (Dl 185/08). Per la compensazione di crediti non spettanti è prevista invece una sanzione del 30 per cento. Tuttavia, sempre sotto un profilo tributario, non è espressamente

**IL PRINCIPIO**  
Per la Suprema corte vanno distinti i crediti inesistenti da quelli non spettanti (che includono quelli esistenti ma inesigibili)

ugualmente il dolo necessario per la commissione del delitto e verosimilmente se fosse applicabile anche il favor rei rispetto alle nuove norme. Da qui l'accoglimento del ricorso. Infatti la riforma contenuta nel Dlg 158/15 ha poi modificato la pena, distinguendo tra credito inesistente e non spettante. Inoltre, solo per l'ipotesi di credito non spettante, ha previsto la non punibilità ove il contribuente provveda prima dell'apertura del dibattimento di primo grado a versare le somme contestate. Tale beneficio è stato riconosciuto ai soli crediti non spettanti, poiché non sono caratterizzati da frode o differenza di quelli inesistenti che sono artatamente creati per omettere i versamenti dovuti. Nella specie, il contribuente si era ravveduto attraverso un versamento spontaneo dell'imposta dovuta.

**Sviluppo economico.** La percentuale di personale qualificato ricomprende i co.co.co

## Start-up, contano anche i collaboratori

**Angelo Busani**  
**Elisabetta Smaniotto**

Affinché un'impresa possa essere qualificata come «start-up innovativa» l'impiego di personale qualificato in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva (che è uno dei requisiti richiesti dalla legge per le società start-up) può avvenire «a qualunque titolo», ovvero, sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di para-subordinazione. Inoltre, il riferimento all'impiego di collaboratori «a qualsiasi titolo» non può scindersi dall'attività svolta nell'impresa, per cui, per determinare la forza lavoro complessiva richiesta affinché l'impresa possa essere iscritta come Pmi innovativa, occorre considerare il personale effettivamente impiegato e non quello che ricopre mere cariche in organi sociali (come l'amministratore della società).

È quanto chiarito dal ministero dello Sviluppo economico nella comunicazione n. 155486 del 4 settembre 2015, in risposta a un quesito nel quale si chiedeva di interpretare la regola dettata nell'articolo 25, comma 2, lettera h), decreto legge 179/2012, il quale prevede, in aggiunta ai requisiti inderogabili per qualificare un'impresa come start-up (che sono indicati nelle lettere da «a» a «g» dell'articolo 25, Dl 179/2012), la possidenza alternativa di uno degli ulteriori presupposti elencati nella successiva lettera «h», tra cui, appunto, quello dell'impiego di personale

**IL PARAMETRO**  
L'organico di riferimento è costituito dal personale impiegato con esclusione di quanti ricoprono cariche sociali

qualificato, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva.

Secondo il ministero il legislatore, pur avendo previsto l'impiego di personale qualificato, tuttavia, non ha posto, né con riferimento alle Pmi innovative, né con riferimento alle start-up, alcun limite nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione che il personale «qualificato» può avere con la società.

Per determinare la percentuale di personale specializzato, tuttavia, è necessario considerare coloro che effettivamente lavorano nell'impresa, non essendo adempite le condizioni richieste dalla norma nell'ipotesi in cui si considerino coloro che non sono impiegati nella società ma che ricoprono cariche sociali. Ciò non toglie che se i soci amministratori prestano effettivamente nell'impresa la propria attività, in qualità di soci

lavoratori o «a qualunque titolo», si intende comunque soddisfatto il requisito richiesto dalla norma.

L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Essa beneficia, per il periodo massimo di cinque anni, di agevolazioni fiscali previste dalla legge ed esplicitate in dettaglio dall'agenzia delle Entrate (circolare 16/E/2014), sul presupposto che svolga un'attività volta a contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

**Agenzie.** Si terrà la selezione per 175 posti con le modifiche chieste dal Consiglio di Stato

## Dirigenti Entrate, riparte il concorso

**Giovanni Parente**

Il concorso per 175 posti da dirigenti dell'agenzia delle Entrate bandito nel 2010 andrà avanti. La selezione si svolgerà tenendo conto quanto previsto dalla sentenza 4641/2015 del Consiglio di Stato (si veda Il Sole 24 Ore del 7 ottobre), che ha chiesto di non attribuire alcuna corsia preferenziale agli ex funzionari «incaricati» dichiarati illegittimi dalla pronuncia 37/2015 della Corte costituzionale. È questo l'orientamento che sta prendendo forma in attesa che si sciolgano i nodi anche sul secondo concorso da 403 posti già bandito, su cui è atteso a breve il deposito di una sentenza sempre del Consiglio di Stato e su cui pendono un secondo ricorso al Tar del Lazio con udienza fissata al prossimo 10 febbraio. Quindi il primo concorso sa-

rà portato a termine nel rispetto delle condizioni fissate dai giudici amministrativi: gli incarichi assunti senza una procedura selettiva non possono essere fatti pesare né nella valutazione dei titoli né nella prova orale in relazione alla valutazione del percorso formativo e professionale. In sostanza, l'esperienza come ex dirigenti non peserà ai fini della selezione.

Il riavvio della procedura consente di sbloccare un fronte della selezione dei dirigenti. Sul secondo versante (quello numericamente più consistente)

**IL RIASSETTO SOTTO ESAME**  
A metà mese il Tar Lazio si dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Diripubblica sulle posizioni organizzative

te) pendono, infatti, altri due contenziosi amministrativi. Si attende, infatti, il deposito della sentenza del Consiglio di Stato, chiamato a decidere nel merito sul ricorso su cui era già stata accolta l'istanza cautelare (ordinanza 1979/2015 depositata il 6 maggio scorso) che ha ribaltato la precedente decisione del Tar Lazio in una controversia avviata da un dirigente di un'altra amministrazione pubblica per far rilevare in particolare modo il mancato avvio delle procedure di mobilità. L'altro contenzioso è stato, invece, promosso dal sindacato Diripubblica e il Tar ha aggiornato l'udienza al prossimo 10 febbraio proprio in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.

Da questo step dipenderà poi la decisione sul nuovo bando da emettere, secondo quanto consentito dal decreto enti

territoriali della scorsa estate (Dl 78/2015, articolo 4-bis).

Ma non è l'unica questione destinata a sciogliersi nei prossimi giorni. Il 16 dicembre è attesa la decisione del Tar Lazio chiamato sempre da Diripubblica a pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva dei provvedimenti amministrativi per l'attribuzione delle posizioni organizzative speciali (pos) all'interno delle Entrate. La riorganizzazione - disciplinata sia dai provvedimenti sulla spending review che dal decreto attuativo della delega - ha agito su due leve: riduzione del numero dei dirigenti a 995 unità e aumento delle posizioni organizzative speciali che passeranno da 325 a 339. Quindi un eventuale accoglimento della sospensiva rischierebbe di bloccare uno delle assi portanti del riassetto.